



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 4 dicembre 2018
(OR. en)

14487/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0124 (CNS)**

**FISC 494
ECOFIN 1084
UD 289**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE

DIRETTIVA (UE) 2018/... DEL CONSIGLIO

del ...

**recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda
l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque nazionali
del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito
di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo¹,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

¹ Parere del ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² Parere dell'11 luglio 2018 (GU C 367 del 10.10.2018, pag. 117).

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 18 luglio 2017, l'Italia ha chiesto che il comune italiano di Campione d'Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano siano inclusi nel territorio doganale dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ nonché nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE del Consiglio² ai fini dell'accisa, lasciando nel contempo tali territori al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2006/112/CE del Consiglio³ ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
- (2) Il comune italiano di Campione d'Italia, un'*exclave* italiana nel territorio della Svizzera, e le acque nazionali del Lago di Lugano dovrebbero essere inclusi nel territorio doganale dell'Unione in quanto le motivazioni storiche che ne giustificano l'esclusione, quali l'isolamento e gli svantaggi economici, non sono più pertinenti. Per gli stessi motivi, detti territori dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE.

¹ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

² Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

³ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

- (3) L'Italia desidera tuttavia mantenere l'esclusione di tali territori dall'applicazione territoriale della direttiva 2006/112/CE, in quanto ciò è essenziale per garantire condizioni di parità fra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e nel comune italiano di Campione d'Italia attraverso l'applicazione di un regime di imposizione indiretta locale, in linea con l'imposta sul valore aggiunto svizzera.
- (4) La presente direttiva dovrebbe essere strettamente connessa al regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁺. Di conseguenza, le misure nazionali di recepimento necessarie per conformarsi alla presente direttiva dovrebbero applicarsi dalla data di applicazione di tale regolamento.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

¹ Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L ... , p. ...).

⁺ GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS .../... (2018/0123(COD)) e inserire il numero, la data e il riferimento GU di tale regolamento nella nota a piè di pagina.

Articolo 1

Nella direttiva 2006/112/CE l'articolo 6 è così modificato:

- 1) al paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:

"f) Campione d'Italia;

g) le acque nazionali del Lago di Lugano.";
- 2) al paragrafo 2, le lettere f) e g) sono soppresse.

Articolo 2

All'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 2008/118/CE le lettere f) e g) sono soppresse.

Articolo 3

1. Entro il 31 dicembre 2019, gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali misure a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...

Per il Consiglio

Il presidente
